

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	855
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
FERRANDI: Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari. (2065)	855
PRESIDENTE	856
CONCETTI, <i>Relatore</i>	856
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	856
AMATUCCI	856
Proposta di legge (Rimessione all'Assemblea):	
PRETI e BENNANI: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale relativo alla propaganda antiprocreativa. (2909)	856
PRESIDENTE	856
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	856

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Maxia e Vigo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferrandi: Modifica dell'articolo 4, n. 2 della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari. (2065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferrandi: Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa Mutua nazionale fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Il relatore onorevole Concetti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CONCETTI, *Relatore*. Con legge 24 dicembre 1949, n. 983, gli aiutanti di cancelleria e segreteria, fino allora inquadrati in ruoli appositi, vennero assorbiti nell'ordinamento dei cancellieri e segretari giudiziari. Con legge 11 maggio 1951, n. 384, venne approvato l'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra cancellieri e segretari giudiziari. Tale legge dispone che, per poter godere dei benefici da essa previsti, occorre il compimento di un decennio di iscrizione. Ora accade che gli iscritti alla Cassa, per morte, possono non raggiungere il decennio e che alcuni cancellieri e

La seduta comincia alle 9,40.

CONCETTI, *Segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente.

(È approvato).

segretari, provenienti dal ruolo anzidetto, raggiungono il limite di età che li colloca in riposo, prima del conseguimento del decennio di iscrizione alla Cassa. Entrambi tali categorie perdono ogni diritto, senza poter neppure recuperare quanto è stato da essi versato per contributi, quali soci della medesima Cassa, ai sensi del n. 3 dell'articolo 5 della legge 384.

Sembra equa l'eliminazione di tale spe-requazione e si suggerisce quindi una nuova formulazione dell'articolo 4 della legge citata, in maniera da consentire, anche senza il raggiungimento del decennio di iscrizione alla Cassa, il godimento di alcuni determinati benefici.

È per questo che la proposta di legge mi sembra giusta, ed esprimo, come relatore, parere favorevole ad essa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiarazione è chiusa.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole alla proposta di legge Ferrandi, che si inquadra in un concetto di giustizia perequativa.

Il Ministero della giustizia provvederà a trasmettere al Ministero del tesoro le tabelle corrette, perché il regolamento, che è in formazione, prevede delle tabelle che debbono essere modificate dopo l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è così modificato:

« La Cassa mulua provvede alla concessione ai suoi soci:

- 1°) di prestiti sull'onore;
- 2°) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;
- 3°) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

AMATUCCI. Questa clausola, relativa alla entrata in vigore della legge lo stesso giorno della sua pubblicazione, crea più inconvenienti che vantaggi. Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 2.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non c'è effettivamente nessuna ragione di urgenza per la proposta in esame. Spesso il Senato ci rimanda i provvedimenti di legge predisposti, appunto perché non approva la clausola dell'urgenza. Io ritengo che non occorra nessuna disposizione particolare: la legge entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento dell'onorevole Amatucci è soppressivo dell'intero articolo 2, in applicazione del Regolamento, porrò in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

La proposta di legge — che conterà pertanto di un unico articolo — verrà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rimessione all'Assemblea della proposta di legge Preti e Bennani: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale relativo alla propaganda antiprocreativa. (2909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Preti e Bennani: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale relativo alla propaganda antiprocreativa.

Do lettura della seguente lettera pervenuta alla Presidenza della Commissione:

« I sottoscritti, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, chiedono che la proposta di legge n. 2909, " Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale relativo alla propaganda antiprocreativa ", assegnata alla III Commissione, Giustizia, in sede legislativa, venga rimessa per l'approvazione alla Assemblea ».

La lettera è firmata dal prescritto numero di deputati componenti della Commissione di Giustizia.

Darò comunicazione di questa richiesta alla Presidenza della Camera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della seguente proposta di legge:

FERRANDI: « Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari » (2065):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Arata, Artale, Belloni, Borioni, Breganze, Buzzelli, Capalozza, Cecchini Laura, Colitto, Concetti, Conci Elisabetta, Facchin, Fietta, Fusi, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Murgia, Mussini, Rocchetti e Scalfaro.

Sono in congedo:

Maxia e Vigo.

La seduta termina alle 10,5.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI